



Comune di OSTIGLIA
(Prov. Di Mantova)

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.11.2016

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Norme di riferimento
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Definizione di sagra
- Art. 4 – Organizzatori
- Art. 5 – Attività non consentite
- Art. 6 – Durata delle manifestazioni
- Art. 7 – Programmazione annuale e inserimento nel calendario
- Art. 8 – Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità

TITOLO II – AVVIO ATTIVITA'

- Art. 9 – Autorizzazioni e dichiarazione di inizio attività
- Art. 10 – Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 11 – Requisiti, titoli abilitativi, sicurezza e altre disposizioni

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12 – Coinvolgimento di altri operatori
- Art. 13 – Altre disposizioni per gli organizzatori

TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 14 – Vigilanza
- Art. 15 – Sanzioni

TITOLO V – ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

- Art. 16 – Zone sottoposte a tutela

TITOLO VI – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 17 – Entrata in vigore
- Art. 18 – Disposizioni transitorie

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Norme di riferimento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) - “Direttiva Bolkestein -”;
- Legge n. 241/1990 art. 19, modificato dall’art. 49, comma 4-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e ss. mm. li;
- T.U.L.P.S. 18/06/1931 n. 773 e ss. mm. ii.;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- D.C.R. 3 marzo 2015 n. 643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere);
- Legge regionale 29 aprile 2016 n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6);
- L’allegato A della D.G.R. n° X/5519 del 2 agosto 2016 “Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell’art. 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010”;
- Altre disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia;
- Altre disposizioni contenute nel presente regolamento comunale.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, i criteri per lo svolgimento nel territorio comunale di sagre intese quali manifestazioni temporanee che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale, su aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti, assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni.

Art. 3 - Definizione di sagra

1. Per sagra si intende ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità, all’aggregazione comunitaria, a tradizioni folcloristiche, gastronomiche, di promozione turistica e culturale, a carattere sportivo, ricreativo, religioso e benefico, ecc., organizzata sul territorio comunale, in cui è presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall’art. 72 della L.R. n. 6/2010.

2. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore.

Art. 4 - Organizzatori

Le manifestazioni di cui al precedente art. 3 possono essere organizzate da:

- a) enti pubblici;
- b) enti ed associazioni per la promozione del territorio comunale a livello sportivo, culturale, gastronomico ecc.;
- c) enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- d) organismi religiosi;
- e) partiti politici;
- f) associazioni sindacali;
- g) imprese.

Art. 5 – Attività non consentite

1. Non è consentito lo svolgimento di sagre e feste paesane nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa, rispettare prevalentemente la filiera corta ed essere abbinata ad iniziative culturali, sportive, ricreative od espositive, con accesso libero al pubblico.

Art. 6 - Durata delle manifestazioni

1. La durata massima di una sagra con somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a **10 giorni** consecutivi, salvo deroghe una tantum, richieste dall'organizzatore e valutate di volta in volta dal Responsabile del Settore Attività Produttive di concerto con la Giunta Comunale.

Art. 7 - Programmazione annuale e inserimento nel calendario

1. I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 4) devono comunicare entro il **10 novembre** di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire al Comune di redigere entro il 30 novembre di ogni anno l'elenco annuale delle sagre e delle fiere che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno successivo. Detto elenco, approvato dalla Giunta comunale (o altro organo comunale competente), è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.
2. Il numero massimo delle sagre autorizzabili è pari a **15 all'anno**.
3. I soggetti interessati, entro il termine di cui sopra, devono presentare al protocollo del Comune, apposita istanza, indirizzata all'ufficio attività produttive contenente a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione su richiesta del Comune da evadere nei successivi 5 giorni, i seguenti dati:
 - a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
 - b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email /telefono);
 - c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - d) Denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione;

- e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) Programma di massima della manifestazione;

4. La mancata istanza entro il giorno **10 NOVEMBRE** di ogni anno comporta l'esclusione dal calendario.

5. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle fiere e delle sagre che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.

6. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori saranno puniti con la sanzioni prevista dall' art. 18 ter comma 3) della L.R. n. 6/2010 (sanzione pecuniaria da € 2000,00 a € 12.000,00 con immediata interruzione della sagra);

7. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere modificato o integrato solo dall'Amministrazione comunale, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.

8. Sarà cura dell'Amministrazione comunale, in sede di approvazione del calendario annuale, verificare che le varie sagre o feste paesane non siano tutte in successione di continuità le une con le altre, ma che vi siano opportuni periodi di sospensione, **non inferiori a giorni 15**, nei quali non siano previste sagre o feste in tutto il territorio comunale.

Non saranno ammesse sovrapposizioni di eventi analoghi, salvo casi eccezionali e valutati di volta in volta dal Responsabile Settore Attività Produttive, di concerto con la Giunta Comunale, fatti salvi gli eventi che riguarderanno un solo giorno.

Premesso che i centri abitati di Ostiglia si suddividono in due centri urbani ben distinti (capoluogo e frazione) non si terrà conto dei due precedenti paragrafi del presente articolo qualora due distinti eventi siano organizzati uno nel capoluogo e l'altro nella frazione.

Art. 8 - Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità

1. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono inoltrare richiesta al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

TITOLO II - AVVIO ATTIVITÀ

Art. 9 - Autorizzazioni e dichiarazione di inizio attività

1. Gli organizzatori delle sagre dovranno presentare, prima dell'inizio di ogni manifestazione, adeguata istanza telematica allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune tramite il portale Impresa in un giorno (www.impresainungiorno.gov.it) relativamente alle attività di pubblico trattenimento e di somministrazione di alimenti e bevande, nei limiti temporali di cui al successivo comma 3 del presente articolo.
2. In occasione di sagre o altre riunioni straordinarie di persone, lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali od aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.
3. Qualora nell'ambito della sagra, festa siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione, le relative istanze dovranno essere presentate entro il termine di almeno **15 giorni prima dell'evento**, per il rilascio del titolo abilitativo e/o atto di assenso.
4. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 10 - Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie a sensi dell' art. 72 L.R. n. 6/2010.
2. La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico- sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza, che non possono essere acquisiti e utilizzati da organizzazioni o imprese diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore.
3. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg.(CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg.(CE) n. 853/04, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti norme igienico-sanitarie.
4. Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n.852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi dei Reg. (CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.

5. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010.

6. E' vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

Art. 11 – Requisiti, titoli abilitativi, sicurezza e altre disposizioni.

1. Le attività svolte nelle manifestazioni sagre e feste paesane possono essere molteplici e possono interessare:

- a) commercio su aree pubbliche
- b) commercio di cose antiche e usate
- c) attività di scambio fra hobbisti
- d) vendita di prodotti artigianali
- e) vendita di prodotti agricoli
- f) somministrazione temporanea di alimenti e bevande
- g) giochi di abilità (tiro alla fune, corsa nei sacchi ecc)
- h) pubblici spettacoli in genere e piccoli intrattenimenti, con balli con o senza orchestra
- i) fuochi d'artificio
- j) installazione di giostre
- k) manifestazione di sorte (lotterie, tombole, pesche di beneficenza)

2. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.

3. Palchi, pedane, stands, tecnostrutture, ecc. installati in occasione di manifestazioni temporanee, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato ai sensi della legge 5/11/1971 n 1086.

4. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere certificato da dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi del DM 22/1/2008 n.37.

5. Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica.

6. Deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.

7. Deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, oltre a un numero

adeguato di estintori sulla base del rischio di incendio nelle aree destinate a cucina in conformità delle vigenti norme.

8. In caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole, gli stessi devono avere una capacità massima di 75 Kg e devono essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture.

9. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille.

10. Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.

11. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. devono essere incanalati tramite apposita fognatura.

12. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree e in locali idonei.

13. Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio comunale.

14. Devono essere garantiti i servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.

15. Devono essere destinate aree a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

16. Devono essere destinati parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

17. Nelle manifestazioni che prevedono sfilate di carri allegorici è necessario che:

a) i carri allegorici, installati su veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc. i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, siano conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'art. 141 bis del Regolamento del TULPS R.D. 6 maggio 1940 n. 635 dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;

b) le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro , devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005).

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Coinvolgimento di altri operatori

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere, previa comunicazione, agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o quella adiacente la sagra.

2. L'Amministrazione Comunale può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità o zona di decentramento amministrativo, ove previste. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e l'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Altre disposizioni per gli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori-promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del patrocinio e/o di contributi.

2. La pulizia dell'area della sagra, festa e manifestazione temporanea è interamente a carico dell'organizzazione, la quale si impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi.

3. L'eventuale rimborso per spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature fornito dall'Amministrazione Comunale verrà stabilito dalla Giunta Comunale e tempestivamente comunicato agli organizzatori.

4. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, Iva, Irap, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi e tutte le altre disposizioni interessate.

5. Prima dell'inizio della sagra o comunque della manifestazione andrà prodotta al comune idonea polizza di assicurazione di responsabilità civile a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio del Comune, da rimettersi in copia all'ufficio Attività Produttive del Comune.

TITOLO IV - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 14 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nonché, in generale, tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 15 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro, come previsto dall'articolo 18ter della L.R. n. 6/2010, integrata e modificata dalla L.R. n. 10/2016;

2. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.

TITOLO V - ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

Art. 16 - Zone sottoposte a tutela

1. Il Comune, con separato provvedimento, individuerà le aree del proprio territorio in cui, per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre. Individua, inoltre, le aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, nonché tutte le altre aree nelle quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo 72 della L.R. 6/2010 dev'essere assoggettata ad autorizzazione.

TITOLO VI - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a far tempo dall'1.01.2017.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari eventualmente deliberate in materia.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 18 – Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Le norme di cui all'art. 6 "Programmazione annuale" verranno applicate a decorrere dalle sagre che si svolgeranno nell'anno 2017.

*o*o*o*o*